

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) <sup>(1)</sup>** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1178/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1179/2003 della Commissione, del 1° luglio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1180/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, recante misure specifiche per i titoli di importazione di zucchero dalla Serbia e dal Montenegro** ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1181/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine** ..... 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1182/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, recante rettifica del regolamento (CE) n. 315/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo** ..... 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1183/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato** ..... 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 1184/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, recante ventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** ..... 21

2

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- \* **Direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie .....** 23
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2003/487/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2003, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia — Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea .....** 29

2003/488/CE:

- \* **Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza .....** 31

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 16 giugno 2003**

**relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

viste le proposte della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Per assolvere i compiti che le sono stati affidati, in particolare dopo i Consigli europei di Lisbona, Nizza, Stoccolma e Laeken, rispettivamente del marzo 2000, dicembre 2000, marzo 2001 e dicembre 2001, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale negli Stati membri.
- (2) Il nuovo metodo aperto di coordinamento nel settore dell'inclusione sociale e gli indicatori strutturali da elaborare per la relazione annuale di sintesi rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili e tempestivi sia trasversali sia longitudinali sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, per poter effettuare comparazioni attendibili e pertinenti tra gli Stati membri.
- (3) La decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'esclusione sociale <sup>(4)</sup>, ha fissato, all'azione 1.2 del settore 1 «Analisi dell'esclusione sociale», le condizioni necessarie in relazione al finanziamento di misure riguardanti la preparazione e la diffusione di statistiche comparabili e in particolare all'introduzione di miglioramenti nelle indagini e nell'analisi della povertà e dell'esclusione sociale.

(4) Il metodo migliore per valutare la situazione con riferimento al reddito, alla povertà e all'esclusione sociale consiste nell'elaborazione di statistiche comunitarie che utilizzino metodologie e definizioni armonizzate. Alcuni Stati membri possono necessitare di un periodo aggiuntivo per adeguare i loro sistemi a tali metodologie e definizioni armonizzate.

(5) Onde riflettere i cambiamenti che si verificano nella distribuzione del reddito, nonché nel livello e nella composizione della povertà e dell'esclusione sociale, è necessario che le statistiche siano aggiornate annualmente.

(6) Al fine di approfondire le principali tematiche in campo sociale, in particolare quelle nuove che richiedono ricerche specifiche, la Commissione ha bisogno di microdati trasversali e longitudinali a livello di famiglia e di singolo individuo.

(7) La priorità dovrebbe essere attribuita all'elaborazione di dati trasversali annuali tempestivi e comparabili sul reddito, sulla povertà e sull'esclusione sociale.

(8) È opportuno incoraggiare la flessibilità con riguardo alle fonti dei dati, in particolare l'uso delle fonti di dati nazionali esistenti a prescindere che si tratti di indagini campionarie o di registri, e i piani di campionamento nazionali, nonché promuovere l'integrazione della nuova fonte o delle nuove fonti nei sistemi statistici nazionali esistenti.

(9) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici <sup>(5)</sup>, ha stabilito, nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.

(10) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 198, e proposta modificata del 15 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 149 del 21.6.2002, pag. 24.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU C 107 E del 6.5.2003, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

- (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (12) Il comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Scopo

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (in seguito denominato «EU-SILC»), comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

La comparabilità dei dati degli Stati membri è un obiettivo fondamentale che è perseguito fin dall'avvio della rilevazione dei dati EU-SILC attraverso lo sviluppo di studi metodologici condotti in stretta cooperazione tra gli Stati membri e Eurostat.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «statistiche comunitarie»: le statistiche come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;
- b) «produzione di statistiche»: il processo quale è definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;
- c) «anno d'indagine»: l'anno in cui è condotta la rilevazione dei dati oggetto di indagine o la maggior parte di tale rilevazione;
- d) «periodo di rilevazione sul campo»: il periodo di tempo nel quale è effettuata la rilevazione dei dati dell'indagine;
- e) «periodo di riferimento»: il periodo di tempo cui si riferisce una particolare informazione;
- f) «famiglia»: una persona che vive da sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa abitazione privata condividendo le spese o partecipando alla provvista comune di quanto è necessario per vivere;
- g) «dati trasversali»: i dati relativi a un determinato momento o a un certo periodo di tempo; i dati trasversali possono essere ricavati sia da un'indagine campionaria trasversale con o senza rotazione sia da un'indagine campionaria a panel puro (a condizione che sia garantita la rappresentatività trasversale); tali dati possono essere combinati con dati estratti da registri (dati su persone, famiglie o abitazioni ricavati da un registro statistico o amministrativo a livello di unità);

- h) «dati longitudinali»: i dati relativi ai cambiamenti nel tempo a livello individuale, osservati periodicamente su un certo arco di tempo. I dati longitudinali possono essere ricavati da un'indagine trasversale con un campione a rotazione in cui gli individui una volta selezionati sono seguiti, oppure da un'indagine a panel puro; possono essere combinati con dati estratti da registri;
- i) «persone del campione»: le persone selezionate per costituire il campione nella prima fase di un panel longitudinale; può trattarsi di tutti i membri di un campione iniziale di famiglie o di un campione rappresentativo di individui in un'indagine di persone;
- j) «tematiche target primarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati su base annua;
- k) «tematiche target secondarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati ogni quattro anni o con frequenza minore;
- l) «reddito lordo»: il reddito lordo totale monetario e non monetario percepito dalla famiglia in un determinato «periodo di riferimento del reddito», al lordo dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei disoccupati (se dovuti) e dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, ma inclusi i trasferimenti tra famiglie ricevuti;
- m) «reddito disponibile»: il reddito lordo al netto dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei disoccupati (se dovuti), dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei trasferimenti tra famiglie corrisposti.

#### Articolo 3

##### Campo d'applicazione

Le statistiche EU-SILC comprendono dati trasversali sul reddito, sulla povertà, sull'esclusione sociale e su altre condizioni di vita, nonché dati longitudinali limitati al reddito, al lavoro e a un numero ristretto di indicatori non monetari dell'esclusione sociale.

#### Articolo 4

##### Tempo di riferimento

1. I dati trasversali e longitudinali sono prodotti annualmente a iniziare dal 2004. Nella misura del possibile in ciascuno Stato membro il momento della rilevazione è mantenuto invariato da un anno all'altro.

2. In deroga al paragrafo 1, la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito sono autorizzati a iniziare la raccolta annuale dei dati trasversali e longitudinali nel 2005, a condizione che tali Stati membri forniscano a partire dal 2004 dati comparabili per gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea, adottati dal Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2003 nel contesto del metodo aperto di coordinamento e che si può ottenere sulla base dello strumento EU-SILC.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

3. Il periodo di riferimento del reddito è un periodo di dodici mesi. Può trattarsi di un periodo di dodici mesi fisso (come il precedente anno civile o fiscale) o di un periodo di dodici mesi variabile (come i dodici mesi precedenti l'intervista) o essere basato su un calcolo comparabile.

4. Nel caso in cui sia utilizzato per il reddito un periodo di riferimento fisso, la rilevazione sul campo relativa all'indagine è condotta in un arco di tempo limitato il più prossimo possibile al periodo di riferimento del reddito o al periodo della dichiarazione fiscale in modo da ridurre al minimo il lasso di tempo tra le variabili di reddito e le variabili correnti.

#### Articolo 5

##### Caratteristiche dei dati

1. Al fine di consentire un'analisi pluridimensionale a livello di famiglia e di singoli individui e, in particolare, l'approfondimento delle principali tematiche sociali nuove che richiedono ricerche specifiche, tutti i dati familiari e individuali sono collegabili nella componente trasversale.

Analogamente tutti i dati relativi alle famiglie e alle persone sono collegabili nella componente longitudinale.

Non è necessario che i microdati longitudinali siano collegabili con i microdati trasversali.

La componente longitudinale comprende come minimo quattro anni.

2. Al fine di ridurre l'onere della risposta, di facilitare le procedure di imputazione del reddito e di controllare la qualità dei dati, le autorità nazionali hanno accesso alle pertinenti fonti di dati amministrativi a norma del regolamento (CE) n. 322/97.

#### Articolo 6

##### Dati richiesti

1. Le tematiche target primarie e i corrispondenti periodi di riferimento che devono essere coperti dalle componenti trasversali e longitudinali sono precisati nell'allegato I.

2. Le tematiche target secondarie sono incluse ogni anno a iniziare dal 2005 soltanto nella componente trasversale. Esse sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Un'unica tematica secondaria è presa in considerazione ogni anno.

#### Articolo 7

##### Unità di rilevazione

1. La popolazione di riferimento per le statistiche EU-SILC è costituita da tutte le famiglie e dai loro componenti residenti nel territorio dello Stato membro al momento della rilevazione dei dati.

2. Le principali informazioni rilevate si riferiscono:

- a) alle famiglie, compresi i dati sulle dimensioni e sulla composizione della famiglia, nonché sulle caratteristiche fondamentali dei suoi componenti, e
- b) alle persone di sedici anni e più.

3. L'unità di rilevazione e le modalità di rilevazione delle informazioni sulle famiglie e sulle persone sono quelle descritte nell'allegato I.

#### Articolo 8

##### Campionamento e regole di inseguimento

1. I dati trasversali e longitudinali sono basati su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

2. In deroga al paragrafo 1, la Germania fornirà dati trasversali basati su un campione probabilistico rappresentativo a livello nazionale per la prima volta per l'anno 2008. Per il 2005 la Germania fornirà dati di cui il 25 % sarà basato su un campionamento probabilistico e il 75 % su campioni per quote; quest'ultima procedura sarà progressivamente sostituita dalla selezione aleatoria, in modo da giungere al campionamento probabilistico pienamente rappresentativo entro il 2008.

Per la componente longitudinale, la Germania fornirà per l'anno 2006 dati longitudinali (dati relativi agli anni 2005 e 2006) di cui un terzo sarà basato su un campionamento probabilistico e due terzi saranno basati su campioni per quote. Per l'anno 2007, metà dei dati longitudinali relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 si baseranno su un campionamento probabilistico e l'altra metà su campioni per quote. Dopo il 2007 tutti i dati longitudinali si baseranno su campioni probabilistici.

3. Per la componente longitudinale, i singoli individui inclusi nel campione iniziale, ossia le persone del campione, sono seguiti per tutta la durata del panel. Ogni persona inclusa nel campione che trasferisce la propria residenza all'interno delle frontiere nazionali viene seguita nella nuova località di residenza secondo norme e procedure di inseguimento da definire secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

#### Articolo 9

##### Dimensione del campione

1. Sulla base di varie considerazioni statistiche e pratiche e dei requisiti di precisione per le variabili più critiche, la dimensione effettiva minima del campione da raggiungere è quella specificata nella tavola di cui all'allegato II.

2. La dimensione del campione per la componente longitudinale corrisponde, per ogni coppia di anni consecutivi, al numero di famiglie intervistate con successo nel primo anno, nelle quali tutti o almeno la maggioranza dei componenti di 16 anni o più sono intervistati con successo in entrambi gli anni.

3. Gli Stati membri che fanno uso di registri per il reddito e di altri dati possono avvalersi di un campione di persone anziché di un campione di famiglie complete per l'indagine mediante intervista. La dimensione effettiva minima del campione in termini di numero di persone di 16 anni o più da intervistare dettagliatamente corrisponde al 75 % del dato indicato nelle colonne 3 e 4 della tavola di cui all'allegato II, rispettivamente per la componente trasversale e longitudinale.

I dati sul reddito e di altro tipo sono rilevati anche per la famiglia della persona selezionata e per ciascuno dei componenti di tale famiglia.

## Articolo 10

**Trasmissione dei dati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), sotto forma di file di microdati, dati ponderati trasversali e longitudinali integralmente controllati, riveduti e imputati con riferimento al reddito.

Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica rispettando il formato tecnico adeguato che verrà adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Con riferimento alla componente trasversale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati relativi all'anno d'indagine N, di preferenza entro undici mesi dalla fine della rilevazione dei dati. Il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è il 30 novembre (N+1) per gli Stati membri i cui dati sono rilevati alla fine dell'anno N o attraverso un'indagine continuativa o attraverso registri e il 1° ottobre (N+1) per gli altri Stati membri.

Unitamente ai file di microdati, gli Stati membri trasmettono indicatori di coesione sociale basati sul campione trasversale dell'anno N che saranno inclusi nella relazione primaverile annua dell'anno (N+2) al Consiglio europeo.

I termini per la trasmissione dei dati si applicano anche per la trasmissione dei dati comparabili per gli indicatori trasversali comuni UE relativi a quegli Stati membri che iniziano la raccolta annuale dei dati dopo il 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Con riferimento alla componente longitudinale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati fino all'anno N, di preferenza entro quindici mesi dalla fine della rilevazione sul campo. Ogni anno il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è la fine del mese di marzo (N+2), a partire dal secondo anno delle statistiche EU-SILC.

La prima trasmissione, relativa a dati collegati longitudinalmente:

- per gli anni d'indagine 2004 e 2005, per gli Stati membri che iniziano la raccolta annuale dei dati nel 2004, avviene entro la fine del mese di marzo 2007 e
- per gli anni di indagine 2005 e 2006, per gli Stati membri che iniziano la raccolta annuale dei dati nel 2005, avviene entro la fine del mese di marzo 2008.

La trasmissione successiva si riferisce ai primi tre anni d'indagine 2004-2006 (2005-2007) e avviene rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo 2008 e 2009.

Successivamente saranno forniti ogni anno dati longitudinali relativi al precedente quadriennio oggetto d'indagine (se necessario riveduti rispetto alle precedenti diffusioni).

## Articolo 11

**Pubblicazione**

Per quanto riguarda la componente trasversale, la Commissione (Eurostat) pubblica una relazione trasversale annua a livello comunitario entro la fine del mese di giugno dell'anno N+2 sulla base dei dati rilevati nel corso dell'anno N.

Per gli Stati membri che iniziano la raccolta annuale di dati dopo il 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, la relazione trasversale per il 2004 comprende gli indicatori trasversali comuni UE.

Dal 2006, la relazione trasversale comprende i risultati disponibili degli studi metodologici di cui all'articolo 16.

## Articolo 12

**Accesso a fini scientifici ai dati riservati delle statistiche EU-SILC**

1. L'autorità comunitaria (Eurostat) può consentire l'accesso alle proprie condizioni ai dati riservati o rilasciare serie di microdati resi anonimi della fonte EU-SILC, a fini scientifici e a norma del regolamento (CE) n. 831/2002.

2. Per quanto riguarda la componente trasversale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati nel corso dell'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di febbraio dell'anno N+2.

3. Per quanto riguarda la componente longitudinale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati fino all'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di luglio dell'anno N+2.

La prima diffusione di file di microdati longitudinali per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2004 riguarda gli anni 2004 e 2005 e avviene alla fine del mese di luglio 2007.

La seconda diffusione del luglio 2008 riguarda gli anni 2004-2006 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2004, e gli anni 2005 e 2006 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2005.

La terza diffusione avviene nel luglio 2009 e riguarda gli anni 2004-2007 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2004, e gli anni 2005-2007 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2005.

In seguito, ogni diffusione di luglio riguarderà i dati longitudinali a livello comunitario per i quattro anni più recenti per i quali i dati sono disponibili.

4. Le relazioni elaborate dalla comunità scientifica in base ai file di microdati trasversali per i dati raccolti durante l'anno N non sono rese note prima del mese di luglio dell'anno N+2.

Le relazioni elaborate dalla comunità scientifica in base ai file di microdati longitudinali per l'anno di indagine N non sono rese note prima del mese di luglio dell'anno N+3.

*Articolo 13***Finanziamento**

1. Per i primi quattro anni di raccolta dei dati in ogni Stato membro, detto Stato membro riceve dalla Comunità un contributo finanziario per i costi della rilevazione.
2. L'importo stanziato annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato nel quadro delle procedure di bilancio annuali.
3. L'autorità di bilancio concede gli stanziamenti disponibili per ogni anno.

*Articolo 14***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 15***Misure di esecuzione**

1. Le misure per l'esecuzione del presente regolamento, incluse le misure necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate come minimo dodici mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. Tali misure riguardano:
  - a) la definizione dell'elenco delle variabili target primarie da includere in ciascuna area tematica per la componente trasversale e l'elenco delle variabili target incluse nella componente longitudinale, compresa l'indicazione dei codici delle variabili e del formato tecnico di trasmissione a Eurostat;
  - b) il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità;
  - c) le definizioni e l'aggiornamento delle definizioni, in particolare l'operationalizzazione delle definizioni di reddito di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 2 (compreso il calendario per l'inclusione delle diverse componenti);
  - d) aspetti del campionamento, incluse le norme di inseguimento;
  - e) aspetti della rilevazione sul campo e procedure d'imputazione;
  - f) l'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie.

3. In via eccezionale le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento riguardanti la rilevazione dei dati condotta nel 2004, incluse le misure per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, si riferiscono soltanto alle lettere da a) ad e) del paragrafo 2 e sono adottate almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine.

4. In ciascuno Stato membro la durata complessiva dell'intervista relativa alle variabili target primarie e secondarie della componente trasversale, incluse le interviste individuali e della famiglia, non deve essere superiore in media a un'ora.

*Articolo 16***Relazioni e studi**

1. Entro la fine dell'anno N+1 gli Stati membri redigono una relazione intermedia sulla qualità relativa agli indicatori trasversali comuni UE, basati sulla componente trasversale dell'anno N.

Entro la fine dell'anno N+2 gli Stati membri redigono relazioni definitive sulla qualità per la componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno di indagine N, incentrate sull'accuratezza interna. In via eccezionale, la relazione per il 2004 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2004) e la relazione per il 2005 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2005) riguardano esclusivamente la componente trasversale.

Sono consentiti piccoli scostamenti dalle definizioni comuni, ad esempio quelli relativi alla famiglia e al periodo di riferimento del reddito, purché incidano solo in misura marginale sulla comparabilità. L'incidenza sulla comparabilità è descritta nelle relazioni sulla qualità.

2. Entro la fine di giugno dell'anno N+2 la Commissione (Eurostat) redige una relazione comparativa intermedia sulla qualità relativa agli indicatori trasversali comuni UE dell'anno N.

Entro il 30 giugno dell'anno N+3 la Commissione (Eurostat) redige una relazione comparativa definitiva sulla qualità relativa alla componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno d'indagine N. In via eccezionale, la relazione per il 2004 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2004) e la relazione per il 2005 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2005) riguardano esclusivamente la componente trasversale.

3. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività effettuate in forza del presente regolamento.

4. La Commissione (Eurostat) organizza a partire dal 2004 studi metodologici per stimare l'impatto delle fonti utilizzate per i dati nazionali sulla comparabilità e individuare le migliori prassi da seguire. I risultati di tali studi sono inseriti nella relazione di cui al paragrafo 3.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. PAPANDREOU

---



## ALLEGATO I

## TEMATICHE PRIMARIE INCLUSE NELLA COMPONENTE TRASVERSALE E TEMATICHE INCLUSE NELLA COMPONENTE LONGITUDINALE

## 1. Informazioni sulla famiglia

UNITÀ (persone o famiglie)	MODALITÀ DI RILEVAZIONE	SETTORI	TEMATICHE	PERIODO DI RIFERIMENTO	COMPONENTE TRASVERSALE (X) E/ O LONGITUDINALE (L)
Famiglia	Informazioni raccolte da un componente di 16 anni o più di una famiglia o estratte da registri	DATI BASE	Dati base sulla famiglia (compreso il grado di urbanizzazione)	Corrente	X, L
		REDDITO	Reddito familiare totale [lordo <sup>(1)</sup> e disponibile]	Periodo di riferimento	X, L
			Componenti del reddito lordo a livello familiare	Periodo di riferimento	X, L
		ESCLUSIONE	Pagamenti in arretrato per l'alloggio ed altri arretrati	Ultimi 12 mesi	X, L
			Indicatori non monetari di deprivazione delle famiglie (compresi i problemi di quadratura del bilancio, l'entità del debito e la mancanza forzata di beni di prima necessità)	Corrente	X, L
			Ambiente fisico e sociale	Corrente	X
		INFORMAZIONI SUL LAVORO	Cura dei bambini	Corrente	X
		ABITAZIONE	Tipologia dell'alloggio, titolo di possesso e condizioni abitative	Corrente	X, L
			Servizi nell'abitazione	Corrente	X
			Spese per l'abitazione	Corrente	X

<sup>(1)</sup> Le componenti del reddito lordo comprendono il reddito lordo (monetario e non monetario) da lavoro dipendente o autonomo, i contributi sociali lordi a carico del datore di lavoro, i canoni di affitto imputati, i redditi da capitale, i trasferimenti correnti ricevuti, gli altri utili lordi, i pagamenti di interessi e trasferimenti correnti lordi ricevuti.

I componenti non monetari del reddito da lavoro dipendente (ad eccezione degli autoveicoli aziendali da calcolare a decorrere dal primo anno di indagine) o autonomo, canoni di affitto imputati e pagamenti di interessi sono facoltativi dal primo anno di indagine e obbligatori a partire dal 2007.

I contributi sociali lordi a carico del datore di lavoro saranno inclusi solo a partire dal 2007 se i risultati degli studi di fattibilità saranno stati positivi.

Le variabili necessarie per calcolare i canoni di affitto imputati saranno raccolte dal primo anno di raccolta dei dati per ogni Stato membro (2004 o 2005).

## 2. Informazioni personali

UNITÀ (persone o famiglie)	MODALITÀ DI RILEVAZIONE	SETTORI	TEMATICHE	PERIODO DI RIFERIMENTO	COMPONENTE TRASVERSALE (X) E/ O LONGITUDINALE (L)
Tutte le persone di meno di 16 anni	Informazioni personali raccolte da un componente di 16 anni o più di una famiglia o estratte da registri	DATI BASE	Dati demografici	Corrente	X, L
Persone non più componenti della famiglia			Dati demografici	Periodo di riferimento	L
Tutte le persone di 16 anni o più della famiglia	Informazioni personali raccolte da tutti i componenti di 16 anni o più di una famiglia (intervista indiretta in via eccezionale per le persone temporaneamente assenti o nell'incapacità di fornire una risposta) o estratte da registri	REDDITO	Reddito personale lordo, totale e componenti a livello personale	Periodo di riferimento	X, L
	Di preferenza mediante contatti personali pur accettando normalmente interviste indirette o estrazione da registri	DATI BASE	Dati personali fondamentali	Corrente	X, L
			Dati demografici	Corrente	X, L
		ISTRUZIONE	Istruzione (compreso il più elevato livello ISCED raggiunto)	Corrente	X, L
		INFORMAZIONI SUL LAVORO	Informazioni fondamentali sullo status professionale attuale e sul principale lavoro attuale, comprese le informazioni sull'ultimo principale lavoro per i disoccupati	Corrente	X, L
			Informazioni fondamentali sullo status professionale durante il periodo di riferimento del reddito	Periodo di riferimento	X
			Numero complessivo di ore lavorate sull'attuale secondo, terzo,.... posto di lavoro	Corrente	X
Come minimo un componente di 16 anni o più della famiglia (la persona del campione)	Informazioni personali raccolte da un singolo individuo o da individui (in via eccezionale intervista indiretta) o estratte da registri	SALUTE	Salute, compresi stato generale e condizioni o malattie croniche	Corrente	X, L
			Accesso alle cure sanitarie	Ultimi 12 mesi	X
		INFORMAZIONI SUL LAVORO	Informazioni dettagliate sul lavoro	Corrente	X, L
			Curriculum delle attività	Vita lavorativa	L
			Calendario delle attività	Periodo di riferimento	L

## ALLEGATO II

## Dimensione effettiva minima del campione

	Famiglie		Persone di 16 anni o più intervistate	
	Trasversale	Longitudinale	Trasversale	Longitudinale
	1	2	3	4
<b>Stati membri UE</b>				
Belgio	4 750	3 500	8 750	6 500
Danimarca	4 250	3 250	7 250	5 500
Germania	8 250	6 000	14 500	10 500
Grecia	4 750	3 500	10 000	7 250
Spagna	6 500	5 000	16 000	12 250
Francia	7 250	5 500	13 500	10 250
Irlanda	3 750	2 750	8 000	6 000
Italia	7 250	5 500	15 500	11 750
Lussemburgo	3 250	2 500	6 500	5 000
Paesi Bassi	5 000	3 750	8 750	6 500
Austria	4 500	3 250	8 750	6 250
Portogallo	4 500	3 250	10 500	7 500
Finlandia	4 000	3 000	6 750	5 000
Svezia	4 500	3 500	7 500	5 750
Regno Unito	7 500	5 750	13 750	10 500
<b>Totale degli Stati membri UE</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>156 000</b>	<b>116 500</b>
Islanda	2 250	1 700	3 750	2 800
Norvegia	3 750	2 750	6 250	4 650
<b>Totale, incluse Islanda e Norvegia</b>	<b>86 000</b>	<b>64 450</b>	<b>166 000</b>	<b>123 950</b>

Nota: Il riferimento è alla dimensione effettiva del campione ossia alla dimensione necessaria nel caso in cui l'indagine sia basata su un campione casuale semplice (effetto del piano di campionamento in relazione alla variabile «tasso del rischio di povertà» = 1,0). La dimensione effettiva del campione deve essere superiore quando gli effetti di tale piano superano 1,0 e compensare le mancate risposte di qualunque tipo. Inoltre la dimensione del campione si riferisce al numero di famiglie valide costituite dalle famiglie per le quali, e per l'insieme dei loro membri, sono state ottenute tutte o quasi tutte le informazioni richieste

**REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 luglio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	096	33,4	
	999	33,4	
0707 00 05	052	88,1	
	628	119,5	
	999	103,8	
0709 90 70	052	76,5	
	999	76,5	
0805 50 10	382	59,8	
	388	57,7	
	524	80,7	
	528	65,3	
	999	65,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	68,8	
	400	121,9	
	508	80,3	
	512	77,0	
	524	46,9	
	528	60,6	
	720	58,1	
	804	92,5	
	999	75,8	
	0808 20 50	388	103,8
		512	85,2
528		75,8	
999		88,3	
0809 10 00	052	198,2	
	064	149,9	
	999	174,1	
0809 20 95	052	316,8	
	060	156,6	
	061	210,0	
	064	231,2	
	068	99,1	
	400	255,6	
	616	181,2	
	999	207,2	
0809 40 05	052	203,9	
	624	193,6	
	999	198,8	

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° luglio 2003**

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	47,00	349,08	431,61	32,44
1.40	Agli 0703 20 00	141,30	1 049,41	1 297,50	97,51
1.50	Porri ex 0703 90 00	40,98	304,36	376,31	28,28
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	52,34	388,73	480,63	36,12
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,24	564,10	42,39
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,06	498,35	37,45
1.130	Carote ex 0706 10 00	36,50	271,09	335,17	25,19
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	92,37	686,03	848,22	63,74
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	449,91	3 341,49	4 131,44	310,48
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	48,19	357,89	442,50	33,25
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	93,80	696,65	861,35	64,73
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	248,39	1 844,82	2 280,95	171,42
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	218,23	1 620,79	2 003,96	150,60
1.210	Melanzane 0709 30 00	89,34	663,55	820,42	61,66
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	79,14	587,77	726,73	54,61
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	1 166,78	8 665,68	10 714,31	805,19
1.240	Peperoni 0709 60 10	163,10	1 211,31	1 497,67	112,55
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	86,03	638,94	789,99	59,37
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	85,22	632,95	782,58	58,81

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	152,17	1 130,18	1 397,37	105,01
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	166,24	1 234,64	1 526,52	114,72
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	50,80	377,29	466,49	35,06
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	53,37	396,36	490,06	36,83
2.60.3	— altre 0805 10 50	44,82	332,88	411,57	30,93
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	85,76	636,91	787,48	59,18
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	84,93	630,80	779,92	58,61
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	72,51	538,54	665,86	50,04
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	81,99	608,94	752,90	56,58
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	96,39	715,85	885,09	66,52
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	92,96	690,40	853,61	64,15
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	91,51	679,68	840,36	63,15
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	193,12	1 434,28	1 773,35	133,27
2.110	Cocomeri 0807 11 00	40,27	299,08	369,78	27,79
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	69,83	518,63	641,24	48,19
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	88,43	656,77	812,04	61,03
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 00	110,16	818,16	1 011,58	76,02
2.205	Lamponi 0810 20 10	447,60	3 324,33	4 110,22	308,89



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	2 297,10	17 060,56	21 093,81	1 585,23
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	130,13	966,45	1 194,92	89,80
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	381,46	2 833,10	3 502,87	263,25
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	238,07	1 768,18	2 186,19	164,30
2.250	Litchi ex 0810 90 30	316,48	2 350,50	2 906,18	218,40

**REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 2 luglio 2003**

**recante misure specifiche per i titoli di importazione di zucchero dalla Serbia e dal Montenegro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 764/2003 della Commissione, del 30 aprile 2003, che sospende per tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(3)</sup> è stato pubblicato il 1° maggio 2003 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è entrato in vigore l'8 maggio 2003.
- (2) Il regolamento (CE) n. 764/2003 sospende il trattamento preferenziale riservato allo zucchero importato dalla Serbia e Montenegro a partire dall'8 maggio 2003. È

opportuno adottare misure adeguate per permettere ai titolari dei titoli di importazione di recuperare la cauzione qualora non desiderino utilizzare il titolo alle condizioni in vigore a partire dall'8 maggio 2003.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titolari di un titolo di importazione rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione <sup>(4)</sup> e valido oltre la data del 7 maggio 2003 possono chiedere l'annullamento del titolo. In tal caso, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento è immediatamente svincolata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002 (GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 2 luglio 2003**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di adottare norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di agevolare il commercio sulla base di una leale concorrenza. Tali norme possono riguardare, in particolare, l'etichettatura.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine nella Comunità.
- (3) La crescente varietà sul mercato delle conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità rende necessario informare adeguatamente i consumatori sull'identità e le principali caratteristiche del prodotto. È pertanto necessario stabilire norme comuni in materia di denominazioni di vendita per le conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità.
- (4) A tale scopo occorre tener conto della norma STAN94 del *Codex alimentarius* nonché delle particolari condizioni prevalenti sul mercato comunitario.
- (5) Nell'interesse della trasparenza del mercato, della concorrenza leale e della varietà di scelta occorre specificare che le conserve di prodotti affini alle sardine dovrebbero essere preparate esclusivamente con pesci di specie chiaramente definite.
- (6) Si deve tener conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata relativi alle conserve di sardine.
- (7) Il termine «sardine» può figurare nella denominazione di vendita di prodotti affini alle sardine soltanto se reca un'adeguata qualifica. Denominazioni di vendita basate esclusivamente su nomi geografici non sono sufficientemente distintive. Per poter identificare correttamente ciascun prodotto affine alle sardine, evitando così confusione tra le diverse specie di pesci, il nome scientifico della specie dovrebbe essere utilizzato come termine qualificativo.
- (8) La combinazione del termine «sardine» con il nome comune di una specie di pesce affine alle sardine può solo creare confusione circa l'autentica natura del prodotto. D'altro lato, i nomi comuni nei quali non figura il termine «sardine» possono continuare ad essere utilizzati per la commercializzazione di prodotti affini alle sardine, nel rispetto della legislazione vigente nello Stato membro di commercializzazione e in modo da non indurre in errore i consumatori.
- (9) I requisiti fissati dal presente regolamento si dovrebbero applicare fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(3)</sup>.
- (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2136/89.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2136/89 è modificato come segue:

- 1) nel titolo i termini «che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine» sono sostituiti dai seguenti: «che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini.»;
- 2) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
 

*«Articolo 1*

Il presente regolamento definisce le norme che disciplinano la commercializzazione delle conserve di sardine e le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini commercializzate nella Comunità.»;
- 3) è inserito il seguente articolo 1 bis:
 

*«Articolo 1 bis*

Ai fini del presente regolamento:

  - 1) per «conserve di sardine» si intendono i prodotti preparati con pesci della specie *Sardina pilchardus*;

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- 2) per "conserve di prodotti affini alle sardine" si intendono i prodotti commercializzati e presentati nello stesso modo delle conserve di sardine e preparati con pesci delle specie sottoelencate:
- Sardinops melanosticus*, *S. neopilchardus*, *S. ocellatus*, *S. sagax*, *S. caeryleus*;
  - Sardinella aurita*, *S. brasiliensis*, *S. maderensis*, *S. longiceps*, *S. gibbosa*;
  - Clupea harengus*;
  - Sprattus sprattus*;
  - Hyperlophus vittatus*;
  - Nematalosa vlaminghi*;
  - Etrumeus teres*;
  - Ethmidium maculatum*;
  - Engraulis anchoita*, *E. mordax*, *E. Ringens*;
  - Opisthonema oglinum*;
- 4) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «— sono compresi nei codici NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50»;

- 5) è inserito il seguente articolo 7 bis:

«*Articolo 7 bis*

1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), le conserve di prodotti affini alle sardine possono essere commercializzate nella Comunità con una denominazione di vendita nella quale figuri il termine "sardine" unito al nome scientifico della specie.

2. Ogniqualvolta compaia sulla confezione di una conserva di prodotti affini alle sardine, la denominazione di vendita di cui al paragrafo 1 vi è riprodotta in modo chiaro e distinto.

3. Il nome scientifico comprende in ogni caso il nome latino del genere e della specie.

4. Ciascuna denominazione di vendita può riguardare una sola specie.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

(\*) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 luglio 2003**

**recante rettifica del regolamento (CE) n. 315/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Un errore è stato individuato nel testo del regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>. Per evitare interpretazioni erranee e garantire la corretta applicazione delle misure previste dal regolamento in parola, occorre rettificare tale errore.
- (2) È opportuno rettificare il regolamento (CE) n. 315/2003 in conseguenza.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 315/2003 è così rettificato:

- 1) All'articolo 1, si aggiunge il seguente punto:  
«5) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.»
- 2) Nell'allegato, dopo la parola «ALLEGATO» si inserisce la seguente frase:  
«Le tabelle 4.1, 4.2 e 4.3 sono sostituite dalle seguenti tabelle:»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 20.2.2003, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 2 luglio 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della distillazione del vino in alcole per usi commestibili, aperta ad ogni campagna nella Comunità, i produttori sono tenuti a consegnare il proprio vino alla distilleria e i distillatori devono distillare detto vino prima di una certa data.
- (2) Le capacità dei locali pubblici di magazzinaggio in taluni Stati membri sono esaurite e pertanto gli enti pubblici non possono più accettare consegne di alcole da parte dei distillatori, con la conseguenza che anche i locali di magazzinaggio di alcuni distillatori risultano parimenti saturati. La mancanza di possibilità di magazzinaggio impedisce di accettare altro vino per la distillazione in alcole per usi commestibili prima della scadenza prevista dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/2003 <sup>(4)</sup>.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è opportuno differire di un mese e mezzo il termine ultimo previsto per la consegna del vino alla distillazione nonché quello stabilito per la distillazione del vino.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 63bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato nel seguente modo:

- a) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente secondo comma:  
«Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 31 agosto della campagna successiva.»
- b) al paragrafo 10 è aggiunto il seguente secondo comma:  
«Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 15 novembre della campagna successiva.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 luglio 2003**

**recante ventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 25 giugno 2003 il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 50.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:

- 1) Youssef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia n. 2, Varese, Italia. Luogo di nascita: Kairouan (Tunisia). Data di nascita: 4 giugno 1966.
  - 2) Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Luogo di nascita: Abordj El Kiffani (Algeria) Data di nascita: 30 marzo 1972.
  - 3) Mehrez AMDOUNI (alias a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 18 dicembre 1969.
  - 4) Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 19 dicembre 1965.
  - 5) Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Kairouan (Tunisia). Data di nascita: 18 marzo 1967.
  - 6) Lionel DUMONT (alias a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE). Luogo di nascita: Roubaix (France). Data di nascita: 21 gennaio 1971.
  - 7) Moussa Ben Amor ESSAADI (alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano n. 108, Brescia, Italia. Luogo di nascita: Tabarka (Tunisia). Data di nascita: 4 dicembre 1964.
  - 8) Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli n. 5, Milano, Italia. Luogo di nascita: Boulogin (Algeria). Data di nascita: 16 aprile 1969.
  - 9) Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci n. 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Luogo di nascita: Goubellat (Tunisia). Data di nascita: 20 novembre 1971.
  - 10) Khalil JARRAYA (alias a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR) Via Bellaria n. 10, Bologna, Italia o Via Lazio n. 3, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Data di nascita: 8 febbraio 1969. Identificato anche come Ben Narvan Abdel Aziz, nato a Sereka (ex Jugoslavia) il 15 agosto 1970.
  - 11) Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole n. 11, Bologna, Italia o Via Ariosto n. 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Data di nascita: 25 ottobre 1963.
  - 12) Faouzi JENDOUBI (alias a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi n. 250, Bologna, Italia o Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Beja (Tunisia). Data di nascita: 30 gennaio 1966.
  - 13) Fethi Ben Rebai MNASRI (alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana n. 46, Bologna, Italia o Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Nefza (Tunisia). Data di nascita: 6 marzo 1969.
  - 14) Najib OUAZ, Vicolo dei Prati n. 2/2, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Hekaima (Tunisia). Data di nascita: 12 aprile 1960.
  - 15) Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ADDULLAH). Luogo di nascita: Bologhine (Algeria). Data di nascita: 12 settembre 1974.
  - 16) Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano n. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia o Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Taiz (Yemen). Data di nascita: 1° marzo 1970.
  - 17) Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: Vydrilha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita: 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453.
-



**DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO**  
del 18 giugno 2003

**recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di assicurare che, all'occorrenza, le disposizioni relative al coordinamento, all'esecuzione e al controllo delle analisi comparative comunitarie siano adottate conformemente alle procedure fissate nei testi seguenti:

direttiva 66/401/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

direttiva 66/402/CEE <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

direttiva 68/193/CEE <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

direttiva 92/33/CEE <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

direttiva 92/34/CEE <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

direttiva 98/56/CE <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

direttiva 2002/54/CE <sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

direttiva 2002/55/CE <sup>(11)</sup>, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

direttiva 2002/56/CE <sup>(12)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e

direttiva 2002/57/CE <sup>(13)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3.

(2) L'esistenza di queste disposizioni obbligatorie ha presupposto in passato l'erogazione di un contributo comunitario per l'esecuzione delle suddette analisi comparative comunitarie.

(3) Le prove e le analisi dovrebbero essere effettuate per le specie e alle condizioni elencate nelle suddette direttive indipendentemente dal fatto che le disposizioni siano obbligatorie o discrezionali.

(4) Le prove e le analisi dovrebbero coprire in particolare le sementi e i materiali di moltiplicazione raccolti nei paesi terzi, le sementi e i materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica nonché le sementi e i materiali di moltiplicazione commercializzati per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

(5) È inoltre appropriato armonizzare il testo degli articoli pertinenti delle suddette direttive.

(6) Nell'interesse della trasparenza è necessario fissare una base giuridica chiara per il contributo finanziario della Comunità. Occorre pertanto adottare disposizioni relative alle misure finanziarie della Comunità per l'esecuzione delle analisi comparative comunitarie che comportano spese obbligatorie del bilancio comunitario,

<sup>(1)</sup> GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 208.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 10 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

<sup>(5)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE.

<sup>(6)</sup> GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/11/CE (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20).

<sup>(7)</sup> GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 22 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(8)</sup> GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

<sup>(9)</sup> GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

<sup>(10)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

<sup>(12)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata dalla decisione della Commissione 2003/66/CE (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 42).

<sup>(13)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1) L'articolo 20 della direttiva 66/401/CEE è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- sementi raccolte in paesi terzi,
- sementi adatte all'agricoltura biologica,
- sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

2) L'articolo 20 della direttiva 66/402/CEE è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di cereali immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- sementi raccolte in paesi terzi,
- sementi adatte all'agricoltura biologica,

— sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

3) L'articolo 16 della direttiva 68/193/CEE è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 16

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi,
- materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica,
- materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 17 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

4) L'articolo 20 della direttiva 92/33/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti in paesi terzi,
- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi adatti all'agricoltura biologica,
- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e controllare che piantine e materiali soddisfino le condizioni previste.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.»

5) L'articolo 20 della direttiva 92/34/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in paesi terzi,
- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto adatti all'agricoltura biologica,
- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il Comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il Comitato fitosanitario permanente.

5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.»

6) L'articolo 14 della direttiva 98/56/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi,
- materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica,
- materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 17 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi connessi agli organismi contemplati della direttiva 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (\*), la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente, che deve essere inoltre consultato sui protocolli per le prove comunitarie, qualora tali prove riguardino organismi contemplati da detta direttiva 2000/29/CE.

5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.

7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

(\*) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).»

7) L'articolo 26 della direttiva 2002/54/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di barbabietole immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- sementi raccolte in paesi terzi,
- sementi adatte all'agricoltura biologica,
- sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2 le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 28, paragrafo 2.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

8) L'articolo 43 della direttiva 2002/55/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di ortaggi immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- sementi raccolte in paesi terzi,
- sementi adatte all'agricoltura biologica,
- sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 46, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 46, paragrafo 2.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

9) L'articolo 20 della direttiva 2002/56/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di tuberi-seme di patate immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi,
- tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica,
- tuberi-seme di patate commercializzati per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i tuberi-seme di patate soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolte in una determinata zona della Comunità, qualora la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati raccolti in tale zona e coltivati in uno o più campi di prova e di analisi comparative comunitarie sia risultata sensibilmente inferiore, nel corso di tre annate consecutive, ai requisiti minimi di cui all'allegato I, punti 1 c, 2 c, 3 e 4.

8. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 7 saranno sospese dalla Commissione non appena si sia appurato, con un sufficiente grado di certezza, che i tuberi-seme di base ed i tuberi-seme certificati di patate raccolti nella zona della Comunità in questione soddisferanno, in futuro, ai requisiti minimi di cui al paragrafo 7.»

10) L'articolo 23 della direttiva 2002/57/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di piante oleaginose e da fibra immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- sementi raccolte in paesi terzi,
- sementi adatte all'agricoltura biologica,
- sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le analisi e le prove che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

#### Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 10 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2003

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia — Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea

(2003/487/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6,

viste le osservazioni della Francia,

considerando quanto segue:

- (1) Nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell'articolo 104 del trattato.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro.
- (3) Nella risoluzione relativa al patto di stabilità e crescita adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997<sup>(1)</sup>, il Consiglio europeo invita solennemente tutte le parti, ovvero gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.
- (4) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo sulle procedure per i disavanzi eccessivi allegato al trattato contempla altre disposizioni relative all'attuazione della procedura. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio<sup>(2)</sup> contiene norme e definizioni precise per l'applicazione del citato protocollo.
- (5) A norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in

futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha trasmesso al Consiglio tale parere per la Francia il 7 maggio 2003. Stando al parere della Commissione:

— dopo aver pubblicato i dati della prima notifica sul disavanzo e il livello del debito per il 2002, dai quali emergeva che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche francesi aveva raggiunto il 3,1 % del PIL in detto anno, la Commissione, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, del trattato, ha adottato, il 2 aprile 2003, una relazione sulla Francia in cui tiene conto dei fattori significativi,

— a norma dell'articolo 104, paragrafo 4, del trattato, il comitato economico e finanziario ha espresso un parere in merito alla relazione della Commissione,

— la Commissione ritiene che in Francia esista un disavanzo eccessivo.

(6) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in esame le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(7) Tale valutazione globale induce alle seguenti conclusioni. Nel 2002 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto in Francia il 3,1 % del PIL. Sebbene l'evoluzione della situazione di bilancio abbia subito gli effetti contrastanti di una persistente debolezza dell'attività economica, tale superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL non deriva da un evento eccezionale ai sensi del trattato, sul quale le autorità francesi non avrebbero potuto esercitare alcun controllo, né è il risultato di una grave recessione economica. Dai calcoli della

<sup>(1)</sup> GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

Commissione risulta che il deterioramento della posizione di bilancio nel 2002 è dovuto principalmente a un peggioramento della posizione di bilancio corretta per il ciclo. Lo sfondamento del massimale del 3 % del PIL nel 2002 è anche riconducibile all'inversione di marcia subita dal processo di risanamento del bilancio avviato nel 1999, e probabilmente non sarà temporaneo. In effetti, sia per le autorità francesi sia per la Commissione nelle sue previsioni della primavera 2003, il disavanzo pubblico supererà il 3 % del PIL anche nel 2003. Infine, nel 2003 aumenterà ancora il rapporto debito/PIL, oltrepassando molto probabilmente in detto anno il valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Da una valutazione globale emerge che in Francia esiste un disavanzo eccessivo.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. CHRISTODOULAKIS

---



**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO****del 18 giugno 2003****sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza**

(2003/488/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione, <sup>(1)</sup>visto il parere del Parlamento europeo, <sup>(2)</sup>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, <sup>(3)</sup>visto il parere del Comitato delle regioni, <sup>(4)</sup>

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera p), del trattato, l'azione comunitaria deve comportare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute. L'articolo 152, paragrafo 1, terzo comma, del trattato prevede inoltre un'azione volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
- (2) Il Consiglio europeo, riunitosi a Helsinki il 10 e l'11 dicembre 1999, ha approvato la strategia dell'Unione europea in materia di droga per il periodo 2000-2004 che riguarda tutte le attività dell'Unione europea connesse alla droga e stabilisce i suoi obiettivi principali, tra cui quello di ridurre considerevolmente, nell'arco di cinque anni, l'incidenza dei danni causati alla salute dall'uso di stupefacenti (quali HIV, epatite B e C e tubercolosi) e il numero di decessi per droga.
- (3) Il Consiglio europeo, riunitosi a Feira il 19 e 20 giugno 2000, ha appoggiato il piano d'azione dell'UE in materia di droga per il 2000-2004 in quanto strumento essenziale per trasporre la strategia dell'Unione europea in materia di droga per il 2000-2004 in azioni concrete che forniscano un'efficace risposta integrata e pluridisciplinare al problema della droga.
- (4) La Commissione, nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa al piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004), considera come la migliore strategia un approccio globale che riguardi tutti i settori della prevenzione dell'abuso di droga, dallo scoraggiare l'uso iniziale della droga alla riduzione delle conseguenze negative sia a livello sanitario che sociale.
- (5) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione su tale comunicazione, ha plaudito all'obiettivo di ridurre la mortalità fra i tossicomani e ha chiesto all'Unione europea e agli Stati membri di favorire e sviluppare politiche di riduzione del danno senza precludere ai singoli Stati membri l'adozione di misure e sperimentazioni in questo campo.
- (6) Il programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica e il programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica hanno sostenuto progetti volti a prevenire e a ridurre i rischi connessi con la tossicodipendenza, in particolare incoraggiando la cooperazione tra Stati membri, sostenendone l'azione e promuovendo il coordinamento delle loro politiche e programmi. Entrambi i programmi hanno contribuito al miglioramento dell'informazione, dell'educazione e della formazione ai fini della prevenzione della tossicodipendenza e dei rischi connessi, in particolare nei confronti dei giovani e dei gruppi particolarmente vulnerabili.
- (7) La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) comprende lo sviluppo di strategie e misure in relazione alla tossicodipendenza, considerata come uno dei principali determinanti sanitari legati agli stili di vita.
- (8) Secondo le ricerche, la morbilità e la mortalità connesse con la tossicodipendenza interessano un numero considerevole di cittadini europei; il danno per la salute causato da tossicodipendenza costituisce pertanto un problema importante per la sanità pubblica.
- (9) Secondo il principio della sussidiarietà, qualsiasi nuovo provvedimento in un settore che non rientra nella competenza esclusiva della Comunità, quale è la prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza, può essere adottato dalla Comunità soltanto se, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione prevista, gli obiettivi prefissati possono essere realizzati meglio a livello comunitario che dagli Stati membri. La prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza non possono essere limitate a una regione geografica o ad uno Stato membro e l'azione richiede pertanto un coordinamento a livello comunitario.
- (10) Si dovrebbero prendere disposizioni relative all'elaborazione di relazioni, a livello nazionale e comunitario, per controllare i provvedimenti adottati dagli Stati membri in questo settore e i relativi risultati, nonché il modo in cui le presenti raccomandazioni sono state attuate.
- (11) La misura più importante per ridurre i rischi connessi all'abuso di droghe è prevenire l'abuso stesso,

<sup>(1)</sup> Proposta del 17 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 13 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 61 del 13.2.2003, pag. 189.

<sup>(4)</sup> GU C 73 del 26.3.2003, pag. 5.

## RACCOMANDA:

- 1) Gli Stati membri, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute, dovrebbero fissare la prevenzione della tossicodipendenza e la riduzione dei rischi connessi come obiettivo di sanità pubblica e di conseguenza elaborare ed attuare strategie globali.
  - 2) Gli Stati membri, al fine di ridurre considerevolmente i danni causati alla salute dall'uso di stupefacenti (quali HIV, epatite B e C e tubercolosi) e il numero di decessi per droga, dovrebbero prevedere, come parte integrante delle loro politiche globali in materia di prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze, una serie di servizi e strutture differenziati, finalizzati in particolare alla riduzione del rischio; pertanto gli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo generale primario di prevenire l'abuso di droghe, dovrebbero:
    - 1) fornire informazioni e consulenza ai tossicodipendenti al fine di promuovere la riduzione dei rischi e facilitare il loro accesso ai servizi appropriati;
    - 2) informare le comunità e le famiglie e consentire il loro coinvolgimento nella prevenzione e nella riduzione dei rischi per la salute connessi con la tossicodipendenza;
    - 3) includere le metodologie del lavoro di prossimità nelle politiche nazionali sanitarie e sociali in materia di droga e sostenere una formazione appropriata al lavoro di prossimità e l'elaborazione di norme e metodi di lavoro; il lavoro di prossimità è definito come un'attività orientata alla comunità locale, intrapresa al fine di contattare individui o gruppi appartenenti a specifiche popolazioni bersaglio che non sono contattati o raggiunti in modo efficace dai servizi esistenti o attraverso i canali tradizionali di educazione in materia di salute;
    - 4) incoraggiare, se del caso, il coinvolgimento e la formazione degli operatori pari e dei volontari nel lavoro di prossimità, incluse misure per ridurre i decessi per droga, il pronto soccorso e il tempestivo intervento dei servizi di emergenza;
    - 5) promuovere la creazione di reti e la cooperazione tra gli organismi coinvolti nel lavoro di prossimità, per consentire la continuità dei servizi e una maggiore accessibilità da parte degli utenti;
    - 6) fornire, secondo le necessità individuali del tossicodipendente, un trattamento «drug-free» e un trattamento con farmaci sostitutivi, sostenuto da un'adeguata assistenza psicosociale e riabilitazione, tenendo conto che al tossicodipendente dovrebbe essere offerta un'ampia varietà di opzioni di trattamenti diversi;
    - 7) fissare misure per prevenire lo sviamiento di sostanze sostitutive pur garantendo un accesso appropriato al trattamento;
    - 8) considerare l'eventualità di offrire ai tossicodipendenti in carcere l'accesso a servizi analoghi a quelli offerti ai tossicodipendenti che non sono in carcere, senza compromettere gli sforzi generali e continui volti a tenere la droga fuori dalle carceri;
  - 9) promuovere un'adeguata copertura di vaccinazione per l'epatite B e misure profilattiche contro l'HIV, l'epatite B e C, la tubercolosi e le malattie sessualmente trasmissibili, così come uno screening per tali malattie per coloro che fanno uso di droga per via intravenosa e la loro cerchia sociale immediata, e adottare le opportune azioni in campo medico;
  - 10) fornire un accesso, ove appropriato, alla distribuzione di preservativi e di materiale per iniezioni, nonché ai programmi e ai punti per il loro scambio;
  - 11) garantire che presso i servizi di emergenza si disponga della formazione e delle attrezzature necessarie per trattare i casi di overdose;
  - 12) promuovere un'integrazione appropriata tra l'assistenza sanitaria, compresa la salute mentale e l'assistenza sociale, nonché approcci specialistici alla riduzione del rischio;
  - 13) sostenere la formazione per l'ottenimento di un diploma riconosciuto per i professionisti responsabili della prevenzione e della riduzione dei rischi per la salute connessi alla tossicodipendenza.
- 3) Gli Stati membri, per mettere a punto una idonea valutazione per aumentare l'efficacia e l'efficienza della prevenzione del consumo di droga e della riduzione dei rischi per la salute connessi con l'uso delle droghe, dovrebbero prendere in considerazione:
    - 1) l'uso di prove scientifiche dell'efficacia come base fondamentale per selezionare gli interventi appropriati;
    - 2) il sostegno all'inclusione della valutazione dei fabbisogni nella fase iniziale di qualsiasi programma;
    - 3) la messa a punto e l'applicazione di adeguati protocolli di valutazione di tutti i programmi di prevenzione e di riduzione dei rischi connessi con le droghe,
    - 4) la definizione e attuazione di criteri di valutazione della qualità tenendo conto delle raccomandazioni dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT);
    - 5) l'organizzazione della raccolta dei dati e della divulgazione delle informazioni in formato standardizzato, conformemente alle raccomandazioni dell'OEDT, attraverso i punti focali nazionali della REITOX;
    - 6) l'uso efficace dei risultati della valutazione per l'affinamento e lo sviluppo delle politiche in materia di prevenzione della tossicodipendenza;
    - 7) l'istituzione di programmi di formazione in materia di valutazione a vari livelli e per gruppi diversi;
    - 8) l'integrazione di metodi innovativi che consentano il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interessati alla valutazione al fine di aumentare il riconoscimento di quest'ultima;
    - 9) l'incoraggiamento, in collaborazione con la Commissione, dello scambio dei risultati dei programmi, di esperienze e di competenze nell'ambito dell'Unione europea e con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati.

- 4) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'attuazione della presente raccomandazione entro due anni dalla sua adozione e in seguito su richiesta della Commissione, al fine di contribuire al seguito della presente raccomandazione a livello comunitario e agendo di conseguenza nel contesto del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga.

INVITA PERTANTO la Commissione:

- a cooperare con il Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale della sanità e il programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe e altre organizzazioni internazionali attive nel settore,
- a elaborare una relazione, in accordo con il piano d'azione dell'Unione Europea in materia di lotta contro la droga e con il supporto tecnico dell'OEDT, nella prospettiva di una revisione e di un aggiornamento della presente raccomandazione, sulla base delle informazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione e all'OEDT e dei dati e pareri scientifici più recenti.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
G. DRYG

---